



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 20/11/2020 da **CUTULLO Francesco** (C.F.: CTLFNC73H27F158K) nato a Messina (ME) il 27 giugno 1973 e residente in Forlì, Via Quarantola n. 44 ai sensi della l. 3/2012, diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore e la successiva integrazione depositata il 02/12/2020;

Dato atto che a seguito del decreto del 04/12/2020, il debitore istante ha provveduto a depositare l'integrazione del ricorso per porre rimedio alle carenze formali rilevate;

Rilevato, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore della l. 176/2020, il cui art. 4-ter ha introdotto modifiche alla l. 3/2012, applicabili anche alle procedure in corso, dando seguito a quanto richiesto da questo GD con decreto del 31/12/2020, il debitore ha proceduto a depositare in data 11/01/2021 una nuova relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis l. 3/2012, per tenere conto delle modifiche previste;



Letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore nominato avv. Paolo Pulitanò;

Richiamato il contenuto del decreto di apertura in data 13/01/2021;

Dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 15/03/2021 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori;

Osservato che il creditore Eurocqs S.p.A. ha depositato memoria difensiva in data 03/03/2021 e note di trattazione scritta in data 04/03/2021, opponendosi all'omologa del piano del consumatore per ritenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità per l'accesso alla procedura ed in ogni caso per mancanza dei presupposti per l'accoglimento;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio



sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che



non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Nel caso in esame, l'unico creditore che ha sollevato contestazioni sull'ammissibilità della procedura, opponendosi all'omologa del piano, senza peraltro contestarne la convenienza, è Eurocqs S.p.A..

A tale riguardo è opportuno evidenziare che ricorrono indubbiamente le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, essendo il Cutullo qualificabile come consumatore (si tratta di lavoratore dipendente, che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis e non ha già beneficiato di alcuna precedente esdebitazione.

Sulla sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, non vi sono particolari contestazioni. A fronte di un indebitamento complessivo pari a € 93.626,87, il ricorrente può infatti contare unicamente sul proprio reddito da lavoro dipendente, pari a ca. € 1.700 mensili, gravato da cessione del quinto e da pignoramento, con un netto disponibile di ca. € 1.133, con il quale deve peraltro provvedere al mantenimento del nucleo familiare composto da moglie e tre figli, oltre che sulla proprietà di un'autovettura di modesto valore (trattasi di Toyota Aygo tc. CT508KK, acquistata usata per recarsi al lavoro).

In merito alla condizione ostativa prevista dall'art. 7, comma d-ter),



contrariamente a quanto sostenuto da Eurocoqs non si ritiene possibile affermarne la presenza, vale a dire che il Cutullo abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

L'indebitamento trova origine in alcuni finanziamenti assunti dal Cutullo e non rimborsati, il primo dei quali risale al febbraio 2012, erogato da Compass per € 20.000, rimborsabile in 72 rate, pagate regolarmente fino al mese di settembre di tale anno, quando è stato stipulato un nuovo finanziamento con Agos Ducato per € 18.000, rimborsabile in 180 rate, di cui solo le prime 5 regolarmente rimborsate. Tali finanziamenti sono stati assunti dal debitore per far fronte alle necessità familiari conseguenti al trasferimento dalla Sicilia e alla casa di abitazione (deposito cauzionale, pagamento dei primi canoni e arredamento dell'appartamento) in un momento in cui Cutullo confidava anche sulle entrate che avrebbero dovuto provenire da un lavoro part-time della moglie che poi non si è concretizzato. Delle sette cambiali rilasciate a Compass dopo il mancato rimborso del finanziamento del primo, quattro sono state regolarmente incassate mentre le altre tre rimaste insolute.

I debiti derivanti da tali due finanziamenti sono stati poi oggetto di separate cessioni in favore di Banca IFIS che in forza del decreto ingiuntivo ottenuto per € 61.061,68 (di cui ben € 26.772,41 riferito alla quota di interessi moratori) ha avviato un pignoramento presso terzi, pignorando il quinto dello stipendio del Cutullo (Procedura esecutiva RGE 470/2020).

Dopo tali due finanziamenti, il Cutullo non ha fatto ricorso ad altri



finanziamenti fino al febbraio 2019 quando, per far fronte a necessità familiari (avendo tre figli e la moglie a carico), ha stipulato quello con Eurocqs per l'importo di € 18.000 da rimborsare in 96 rate, dietro cessione volontaria del quinto dello stipendio per € 260 mensili.

Diversamente da quanto ritenuto da Eurocqs, non è possibile affermare che il sovraindebitamento sia stato determinato da comportamento gravemente colposo, e tanto meno doloso, del Cutullo che vi ha fatto ricorso solo per far fronte alle strette necessità della propria famiglia e non per esigenze voluttuarie.

Come ricordato dallo stesso creditore opponente, per valutare il comportamento del debitore può farsi riferimento alla nozione dell'ordinaria diligenza, intesa come quella del buon padre di famiglia che, prima di assumere nuove obbligazioni, deve ponderare le proprie capacità economiche e verificarne la sostenibilità. Tuttavia, tale ragionamento può essere corretto quando le obbligazioni e i finanziamenti vengano assunti per l'acquisto di beni non necessari, più costosi di altri, per fare viaggi o vacanze etc., e non anche quando si tratti di spese connesse a scelte, tutt'altro che avventate, ma dettate dalla volontà di garantire alla famiglia un futuro migliore (come quella di trasferirsi dalla Sicilia in Romagna) o dare una sistemazione abitativa dignitosa (trasferimento in una casa in locazione adatta alla composizione del nucleo familiare formato da tre figli di età compresa tra i 25 e i 18 anni). Seguendo il ragionamento di Eurocqs si finirebbe diversamente per censurare anche la decisione del debitore di mettere su famiglia o di avere dei figli.



Si ritiene quindi di poter escludere la natura gravemente colposa del sovraindebitamento.

D'altra parte, Eurocqs non può neppure sostenere che il Cutullo abbia assunto l'ultimo finanziamento con la consapevolezza che non avrebbe potuto adempierlo, atteso che essendo stato concesso dietro cessione del quinto dello stipendio vi era la certezza del rimborso mediante le trattenute dirette dallo stipendio - a danno, eventualmente, degli altri precedenti creditori - e l'accesso all'O.C.C. da parte del debitore è avvenuto non subito dopo ma a distanza di oltre un anno dalla stipula, risalendo la nomina del gestore al luglio 2020.

Peraltro, da quanto relazionato dal gestore dell'O.C.C., il vaglio del merito creditizio non risulta essere stato effettuato in maniera adeguata da parte di Eurocqs, con conseguente applicabilità di quanto ora previsto dall'art. 12-bis, comma 3-ter in ordine alla preclusione per il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che, nel caso di accordo proposto dal consumatore, abbia violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), della possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il vaglio del merito creditizio che l'ente finanziatore deve effettuare nel momento della stipula del contratto di finanziamento, consiste nel tener conto, deducendolo dal reddito imponibile, dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, avendo riguardo a tal fine ad una "*quantificazione non*



*inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista del regolamento di cui al d.P.C.m. 5/12/2013 n. 159".*

Tale valutazione può ritenersi essere stata adeguatamente assolta solo con riferimento al primo finanziamento con Compass.

Tenendo infatti conto della rata mensile derivante dal finanziamento concesso da Compass S.p.A., ammontante a € 398,57 mensili, il successivo finanziamento concesso da Agos-Ducato non avrebbe dovuto essere erogato, posto a che a fronte di un stipendio netto mensile di circa € 1.676,00, dedotta la rata del primo finanziamento, lo stipendio residuo di € 1.277,00 risultava inferiore a quello necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita pari a € 1.308,45 (assegno sociale € 429 da moltiplicare per il coefficiente  $2,85 + 0,2$  per una famiglia di 5 persone con 3 figli).

Contrariamente a quanto sostenuto Eurocqs anche in occasione del finanziamento del febbraio 2019 tale vaglio non è stato adeguatamente condotto.

Pur essendo vero che in base all'importo dell'assegno sociale nel febbraio 2019 (€ 457,99) e ai coefficienti di moltiplicazioni previsti, il reddito necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita sarebbe stato pari a € 1.396,87 e che, pertanto, sottraendo l'importo rateale di € 286 mensili previsto per il rimborso di tale finanziamento, al Cutullo sarebbe rimasto un importo netto di ca. € 1.400 (in linea con quello sopra indicato), deve nondimeno evidenziarsi che in realtà sul Cutullo gravava anche l'obbligo di rimborso dei due precedenti finanziamenti non





onorati per € 47.840, segnalati in centrale rischi e dei quali Eurocoqs avrebbe pertanto ben dovuto tenere conto.

Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata, di cui Eurocoqs non ha contestato la convenienza che peraltro sussisterebbe avendo il debitore previsto l'opponibilità della cessione del quinto dello stipendio per le prime 36 mensilità, come da orientamento di questo Tribunale, mentre tale cessione non sarebbe opponibile alla procedura di liquidazione dei beni, con la conseguenza che il soddisfacimento sarebbe ben inferiore,

Prima di riassumere i termini della proposta è opportuno precisare che la posta debitoria indicata come riferita ad Agenzia Entrate Riscossione per € 6.182,66, deve in realtà essere distinta tra quanto di spettanza dei singoli enti impositori e quanto riferibile invece all'agente della riscossione come correttamente da questi eccepito.

Dagli estratti di ruolo trasmessi dall'agente della riscossione emerge pertanto un debito complessivo precisato in € 6.070,67, dei quali € 5.680,78 per sorte ed interessi da suddividere tra i vari enti impositori Agenzia Entrate Direzione prov.le Messina, Comune di Messina, Prefettura di Forli-Cesena, Regione Emilia-Romagna e Start Romagna e € 389,88 per aggi e diritti di notifica di spettanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Considerato che non è previsto il voto dei creditori non si ravvisa una inammissibilità della proposta essendo sufficiente che il gestore dell'O.C.C., come



primo adempimento, provveda a depositare l'aggiornato elenco dei creditori dando evidenza degli importi spettanti ai singoli enti impositori, ai quali è peraltro previsto il riconoscimento della medesima percentuale di soddisfacimento.

Il piano presentato dal Cutullo, che ha una durata di 5 anni, prevede, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C., il soddisfacimento parziale dei creditori, privilegiati e chirografari, mediante accantonamenti mensili di quote dello stipendio, per un importo complessivo di € 21.240 nelle seguenti misure:

**IFIS BANCA S.p.A.** a fronte di un credito di € 65.382,67 (di cui € 26.772,41 per interessi moratori, € 34.289,27 quota capitale e € 4.320,99 per spese legali), versamento dell'importo di € **16.251,20 pari al 25%**;

**EUROCQS S.p.A.** a fronte di un credito residuo di € 19.500,00 (comprensivo di interessi) garantito da cessione del quinto dello stipendio, versamento dell'importo di € **9.360,00 pari al 48%**;

**AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE** a fronte di un credito precisato in € 6.070,67, di cui € 5.680,78 per sorte ed interessi da suddividere tra i vari enti impositori Agenzia Entrate Direzione prov.le Messina, Comune di Messina, Prefettura di Forlì-Cesena, Regione Emilia-Romagna e Start Romagna e € 389,88 per aggi e diritti di notifica di spettanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione, versamento della somma di € **2.003,00 pari a ca. 32%**

**COMUNE DI FORLÌ** a fronte di un credito di € 2.821,54, versamento di € **1.000,80 pari al 35%**.

Per le ragioni sopra esposte, la proposta di piano del consumatore del Cutullo per comporre la propria situazione di sovraindebitamento può essere omologata.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano -



provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile di € 250 per le prime 36 mensilità (in cui risulta opponibile la cessione del quinto dello stipendio) e di € 510 mensili per le successive 24 mensilità, come previsto nel piano per i 5 anni di durata della procedura.

Il gestore incaricato procederà inoltre, dopo aver predisposto un aggiornato elenco dei creditori come sopra indicato, ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

**p.q.m.**

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

**omologa**

il piano del consumatore proposto da **CUTULLO FRANCESCO** (c.f.: CTLFNC73H27F158K) nato a Messina (ME) il 27/06/1973 e residente in Forlì, Via Quarantola n. 44 con ricorso in data 20/11/2020 e successive integrazioni;

**dispone**

**che** il nominato gestore dell'O.C.C. provveda a depositare entro 10 giorni un elenco aggiornato dei creditori dando evidenza, quanto al credito riferito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, dei singoli enti impositori e degli importi a loro credito, distinguendoli da quelli spettanti all'agente della riscossione;

**che** a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di



omologa sia comunicato a tutti i creditori interessati, come individuati nel sopra detto elenco;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**avverte**

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**avverte**

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

**sospende**

in via definitiva il pignoramento presso terzi notificato da IFIS NPL (RGE 470/2020 Tribunale Forli), con apprensione delle somme accantonate alla presente procedura;

**avverte**

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;



**dispone**

**che** il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € di € 250 per le prime 36 mensilità (in cui risulta opponibile la cessione del quinto dello stipendio) e di € 510 mensili per le successive 24 mensilità, come previsto nel piano per i 5 anni di durata della procedura;

**che** il nominato gestore dell'O.C.C. relazioni al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

**affida**

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente la corretta esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 2 aprile 2021

**Il Giudice**

*dott. ssa Barbara Vacca*

